



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO "OGGETTI TROVATI"**  
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 140/1571 del 19.7.1991)

**DISPOSIZIONI GENERALI**

1) Nell'ambito del Settore Funzionale n. 15 Polizia Amministrativa del Comune ed alle sue dipendenze opera l'Ufficio Oggetti Trovati, con il compito di ricevere, catalogare e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Firenze, a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.

2) Ogni oggetti ritrovato e depositato presso l'Ufficio dovrà essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.

Verranno annotati su un apposito registro numerato tutti gli oggetti eccetto chiavi, scarpe, libri o simili, nonché gli oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, foto, agendine secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio ed in relazione alle esigenze dell'Ufficio. Su tale registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

3) Ogni verbale dovrà essere anche annotato, in sintesi, in una rubrica distinta per gruppi merceologici, che permetta una rapida ricerca degli oggetti consegnati all'Ufficio. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio.

4) E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio, l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge n. 110 del 18.4.1975, eventualmente rinvenute nel territorio del Comune di Firenze.

5) Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvede dopo 48 ore di giacenza alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, come per motivi di igiene.

6) L'ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. Tale operazione è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive.

7) Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, l'ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità di P.S., oppure, ove sia opportuno, alla distribuzione immediata dell'oggetto.

Dell'apertura e delle eventuali procedure seguite dovrà essere redatto regolare verbale che verrà allegato al verbale di consegna.

**CICLOMOTORI E BICICLETTE**

8) Vengono assimilate alle cose mobili le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.

9) Al momento del deposito di un ciclomotore da parte di cittadini e/o Enti, l'ufficio farà accertamenti sul furto, in base al numero di telaio del veicolo per mezzo del terminale della Questura.

Qualora il ciclomotore risulti rubato verrà passato all'Ufficio Veicoli Rubati della Sezione Territoriale dei Vigili Urbani di Rifredi per gli adempimenti previsti per legge. Nel caso la ricerca al terminale dia esito negativo il ciclomotore sarà introdotto come oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

10) Qualora si presenti, durante il periodo di giacenza del ciclomotore, art. 929 C.C., il proprietario per il ritiro, l'Ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo, chiedendo l'esibizione del certificato di conformità del ciclomotore ed altri documenti comprovanti la proprietà del medesimo.

11) Durante il periodo di deposito previsto dall'art. 929 del C.C. verranno fatti da parte dell'Ufficio ulteriori accertamenti sul furto al terminale per i ciclomotori giacenti; un mese prima della scadenza prevista dall'art. 929 del C.C. sarà fatto un ulteriore accertamento sul furto de veicolo; se risulterà negativo verrà invitato il reperitore, il quale potrà ritirare il mezzo nei termini previsti dal presente regolamento.

12) All'atto del ritiro del ciclomotore da parte del reperitore, l'Ufficio rilascerà allo stesso ricevuta numerata del registro di giacenza e con la quale potrà essere richiesta alle competenti Autorità copia del certificato di conformità del ciclomotore.

13) Per le biciclette depositate all'Ufficio, ove sia possibile, verrà seguita la prassi per l'accertamento sul furto come per i ciclomotori.

Il proprietario che si presenti per il ritiro durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del C.C. dovrà fornire all'Ufficio oltre ad una descrizione, la più dettagliata possibile, anche la denuncia di smarrimento del veicolo fatta alle autorità di P.S.. Il cittadino non potrà prendere visione delle biciclette in giacenza.

Per la riconsegna al reperitore si seguirà la prassi prevista per i ciclomotori.

14) Sia il proprietario sia il reperitore, per il ritiro dei veicoli dovranno pagare le spese di deposito previste dalle tariffe vigenti al momento.

### **COSE TROVATE E CONSEGNATE ALLA VIGILANZA URBANA O AD ALTRE AUTORITA'**

15) Quando la consegna delle cose trovate ha luogo tramite la Vigilanza Urbana, le autorità di Pubblica Sicurezza, l'Azienda A.T.A.F., Società Private od altri Enti, i relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento saranno, a cura dell'Ufficio, allegati al verbale di cui all'art. 2, previa verifica degli oggetti trasmessi e rilascio agli organi depositanti di un visto da apporre, per ricevuta, sulle minute degli elenchi di accompagnamento.

16) L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità che si possono verificare quando la riconsegna a terzi degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

### **PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO**

17) Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazioni effettuate quindicinalmente con manifesti affissi all'Albo Pretorio del Comune.

Copia delle pubblicazioni viene inviata ai giornali con cronaca cittadina per la divulgazione a mezzo stampa.

### **RESTITUZIONE DOCUMENTI**

18) Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Firenze, l'Ufficio è tenuto ad inviare comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché sono privi dell'indirizzo del proprietario.

19) Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta con tassa a carico (Art. 54 D.P.R. n. 156 del 29/3/1973).

Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti, o simili verrà provveduto al trasferimento anche di questi ultimi, purché di dimensioni ridotte.

20) Per quanto concerne documenti contenuti in borse, verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato sarà portato a conoscenza del deposito presso l'Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, oppure spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.

21) Per i documenti appartenenti a stranieri quando esista nel Comune di Firenze il Consolato, l'Ufficio provvederà ad avvertire il Consolato stesso perché mandi un incaricato, munito di regolare autorizzazione, a ritirare quanto depositato presso l'Ufficio. Quando si tratti di Consolato o Ambasciata con sede in Roma, sarà seguita la procedura prevista dall'art. 19.

22) Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C, tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

23) Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati per un periodo massimo di novanta giorni dalla data di consegna all'Ufficio, dopo di che sarà provveduto alla trasmissione con appositi elenchi dei documenti stessi ai vari uffici che li hanno rilasciati.

Gli oggetti privi di valore di cui all'art. 2, dopo un periodo massimo di giacenza di novanta giorni, saranno alienati ed inviati alla distruzione.

### **RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO**

24) L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

25) In caso di decesso dell'avente causa, dovrà essere fatta una netta distinzione tra gli oggetti di effettiva proprietà del defunto, riconsegnabili agli eredi purché muniti di regolare attestazione in tal senso e quelli previsti dall'art. 929 del C.C. i quali potranno essere riconsegnati agli eredi solamente se il decesso del reperitore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza.

26) Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire a richiesta la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle componenti Autorità di P.S..

Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.

27) Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a Ufficio e al Magazzino né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

28) L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, portando a conoscenza l'interessato dell'opportunità di avvertire l'Ufficio od il Comando presso il quale è stato denunciato il furto di quanto ritirato.

Chi ritira l'oggetto firmerà sul verbale per ricevuta.

-

### **TARIFFE**

29) Sia il proprietario, sia il reperitore, ritirando l'oggetto depositato, devono pagare le spese occorse, come previsto dall'art. 929 C.C. ultimo comma, versando al Comune una somma a titolo di rimborso spese per custodia, registrazione ed involucro nella misura delle vigenti tariffe.

30) Le tariffe per custodia, registrazione ed involucro degli oggetti trovati sono stabilite con apposita deliberazione.

La revisione e l'adeguamento delle tariffe avverrà a scadenza biennale.

31) L'importo della spesa risulterà da apposito bollettino; i denari così introitati verranno versati alla Tesoreria Comunale.

### **RICHIESTA DA PARTE DEL REPERITORE DEL PREMIO DI LEGGE**

32) A norma dell'art. 930 C.C. spetta al reperitore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le £. 10.0000, il prezzo per il sovrappiù è solo di un ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

33) Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 930 C.C., dal reperitore può lasciare allo stesso depositandolo all'Ufficio il premio previsto; oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al reperitore la cifra prevista per Legge rilasciando per ciò una dichiarazione firmata all'Ufficio.

34) L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 C.C. tra proprietario e reperitore.

35) Al reperitore non spetta alcun premio, anche se ne fa richiesta, quando esista una particolare facilità nel ritrovare la cosa:

Non spetterà quindi alcun premio ai Vigili Urbani, agli agenti di P.S., ai dipendenti di Enti Pubblici, dell'A.T.A.F., dell'A.S.N.U., per i reperimenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici, dei Musei, di mostre ed altro per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato all'interno delle vetture.

36) Per quanto riguarda il reperimento di titolo di credito, si applica per intero la percentuale prevista dall'art. 930 C.C. ove trattasi di titoli al portatore e per i titoli nominativi, ma circolanti come titoli al portatore.

Per i titoli all'ordine a girata piena e per i titoli nominativi, sarà l'impiegato, secondo il suo prudente apprezzamento a valutare l'importo del premio, questo qualora il titolo al momento del ritrovamento non sia stato denunciato.

Nel caso sia stata fatta denuncia, e il proprietario dovrà darne prova esibendola, il titolo non è più negoziabile e chi lo facesse sarebbe perseguibile a norma delle vigenti Leggi: pertanto il proprietario può concedere al reperitore, come ricompensa, le eventuali spese che avrebbe dovuto sostenere per effettuare l'ammortamento ed ottenere così un duplicato o l'incasso del titolo stesso.

### **ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL REPERITORE**

37) Trascorso un anno dall'ultimo giorno della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del reperitore, il quale lo potrà ritirare entro i TRE mesi successivi alla data predetta.

La consegna dell'oggetto al reperitore è subordinata all'accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste dagli artt. 24 e 25 del presente Regolamento.

Non si dà luogo all'acquisto della proprietà nel caso che esista una particolare facilità per il suo ritrovamento e per il personale di cui all'art. 35, 2° comma.

38) Il reperitore, se per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, farà trascorrere i termini previsti per il ritiro degli oggetti di cui all'art. 37, potrà, in via del tutto eccezionale, se l'oggetto è ancora depositato presso il servizio "OGGETTI TROVATI", inoltrare al Sindaco domanda per chiedere la riconsegna oltre i termini previsti.

Il Sindaco visti gli atti di ufficio esprimerà parere in merito. In caso di parere affermativo il reperitore potrà ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di avviso, pena la decadenza di tutti i suoi diritti.

### **STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE**

39) La stima del valore degli oggetti viene fatta d'ufficio.

Quando si presuma che l'oggetto abbia un valore rilevante si provvederà a richiedere all'Economato del Comune l'invio di un perito di fiducia dell'Amministrazione, il quale dopo una attenta ricognizione, stabilirà l'effettivo valore dell'oggetto.

Il proprietario od il reperitore di un oggetto di valore possono chiedere all'Amministrazione Comunale, mediante l'Ufficio Oggetti Trovati, di formulare attraverso un perito di fiducia dell'Amministrazione, la stima sugli oggetti trovati e depositati presso il competente ufficio con spese a carico del proprietario e/o del reperitore.

40) Qualora nel lasso di tempo intercorrente per la stima, vengono a scadere i termini per il ritiro dell'oggetto, questi vengono automaticamente prorogati.

41) Delle operazioni suindicate, come pure della stima del valore degli oggetti ed ogni altra formalità inerente il servizio, va fatta annotazione sul registro di cui all'art. 2.

### **ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE**

42) Decorso i termini previsti dall'art. 37 senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, oltre che nei casi previsti dall'art. 37 ultimo comma.

43) L'Ufficio "OGGETTI TROVATI" provvederà a richiedere al Dirigente del S.F. n. 15 nulla osta, entro la fine di ogni anno, per effettuare la consegna all'Ufficio economato degli oggetti a valore che alla scadenza del 16 aprile siano divenuti di proprietà del Comune; a tale scopo dovrà essere predisposto un elenco in duplice copia di tutti gli oggetti a valore in deposito. Una copia di tali elenchi, firmata per ricevuta da parte dell'incaricato dell'Economato, verrà ritirata dall'Ufficio come ricevuta dell'avvenuta consegna degli oggetti a valore.

44) L'Ufficio Economato, curerà, dopo una opportuna scelta, la vendita degli oggetti a valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento. Del risultato di tale vendita verrà inviato verbale al Dirigente del S.F. n. 15.

45) Gli oggetti di magazzino, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, e/o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza od all'Economato che provvederà alla loro distruzione su autorizzazione del Dirigente del S.F. n. 15.

45) Gli oggetti di magazzino, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, e/o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza od all'Economato che provvederà alla loro distruzione, su autorizzazione del Dirigente del S.F. n. 15.

46) Per ciclomotori, biciclette e simili divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere redatto un elenco con l'annotazione, ove possibile, della marca e del numero di telaio, seguendo poi le procedure previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 915 del 10.10.1982.

47) Tutte le somme di denaro residue, compresi anche i premi eventualmente non ritirati dai reperitori nei termini previsti, verranno versate alla Cassa Comunale dopo che l'Ufficio avrà predisposto deliberazione per l'introito da parte del Comune di dette somme, e l'ufficio Ragioneria, opportunamente informato, avrà emesso la relativa reversale per l'incasso.

Il denaro straniero quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, verrà cambiato in valuta italiana ed andrà a sommarsi all'importo sopra citato. Quando trattasi di denaro straniero di difficile negoziazione o costituito da monete metalliche straniere, verrà versato insieme ai gettoni telefonici, francobolli e simili ed incluso nell'elenco di cui all'art 43.

### REPERIMENTO TARGHE

48) Quando vengono depositate all'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati al P.R.A. si procederà come segue:

- **A** - per le targhe di veicoli immatricolati nella Provincia di Firenze, l'Ufficio farà accertamento al P.R.A. attraverso l'Ufficio Contravvenzioni dei Vigili Urbani per risalire al proprietario.

Se trattasi di persone residenti nel Comune si seguirà quanto previsto dall'art. 18; per i non residenti si seguirà invece quanto previsto dall'art. 19.

- **B** - per le targhe di veicoli immatricolati in altre provincie, l'Ufficio invierà, nei modi previsti dall'art. 19, le targhe agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti per territorio.

Le targhe non ritirate nei termini previsti dall'art. 23, verranno inviate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile seguendo le procedure previste da detto articolo.

### REPERIMENTO DI ANIMALI MANUFATTI

49) Per il reperimento di animali manufatti come ovini, suini, equini ed altro, andranno seguite anche le norme previste dall'art. 925 del C.C.

50) Il ritrovamento di cani è di stretta pertinenza del Canile Comunale.

---

Archivio oggetti trovati